

Albo Nazionale Gestori Ambientali
-SEZIONE DEL PIEMONTE-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
via Carlo Alberto n. 16
Dlgs 152/06

Iscrizione N. TO227

08/01/2007

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE DEL PIEMONTE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, il comma 16 che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo medesimo 'previa comunicazione di inizio di attività';

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettera c) e l'articolo 13, che disciplinano la procedura semplificata d'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 18/05/2006;

Verificato che la comunicazione di inizio attività è conforme alle suddette deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo ed è corredata da tutta la documentazione dovuta e, pertanto, può essere disposta l'iscrizione dell'impresa all'Albo salva la verifica dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 30, commi 16 e 16 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'articolo 13 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

DISPONE CHE L'IMPRESA
Art. 1

Denominazione: CLAUD METALLI S.R.L.
Con Sede a: TORINO (TO)
Indirizzo: VIA SOMALIA 108/14
CAP: 10127
C. F.: 04447520018

E' ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI COME SEGUE:

Art. 2

LEGALI RAPPRESENTANTI:

CLAUD MAURIZIO - C.F. CLSMRZ70E26D969L
Carica: AMMINISTRATORE UNICO
Nato a: GENOVA (GE) **il:** 26/05/1970

RESPONSABILI TECNICI:

CLAUD MAURIZIO - C.F. CLSMRZ70E26D969L
Nato a: GENOVA (GE) **il:** 26/05/1970



Albo Nazionale Gestori Ambientali
-SEZIONE DEL PIEMONTE-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
via Carlo Alberto n. 16
Dlgs 152/06

Abilitato per:

Categoria: 2 Classe: F

Corsi abilitanti: MODULO A (CATEGORIE 1, 2 E 4)

Art. 3

Iscrizione Semplificata

Categoria: 2 Racc. e trasp. di rifiuti non peric. Indiv. ai sensi art. 33 del D.lgs. 5/2/1997, n.22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo

Classe Richiesta: F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.

Inizio Validità: 08/01/2007

Fine Validità: 08/01/2012

Elenco mezzi:

Targa: TO079617 Tipo: SEMIRIMORCHIO

Limitazioni: Segue licenza trattore

Targa: BL636WH Tipo: AUTOCARRO

Limitazioni: Come da licenza al trasporto merci in conto proprio

Targa: CL631ZB Tipo: AUTOCARRO

Limitazioni: Come da licenza al trasporto merci in conto proprio

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

- 01.01 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi
[15.01.01][15.01.05][15.01.06][20.01.01]
- 02.01 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro
[10.11.12][15.01.07][16.01.20][17.02.02][19.12.05][20.01.02]
- 03.01a rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
[10.02.10][12.01.01][12.01.02][15.01.04][16.01.17][17.04.05][19.01.02][19.01.18][19.12.02][20.01.40]
- 03.01b e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici
[10.02.99][12.01.99]
- 03.02a Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
[11.05.01][11.05.99][12.01.03][12.01.04][15.01.04][17.04.01][17.04.02][17.04.03][17.04.04][17.04.06][17.04.07][19.10.02][19.12.03][20.01.40]
- 03.02b e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici
[10.08.99][12.01.99]
- 03.03 sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo
[15.01.04][15.01.05][15.01.06][19.12.03]
- 03.05 rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato
[15.01.04][20.01.40]
- 05.01 , n. 209, privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.
[16.01.06][16.01.16][16.01.17][16.01.18][16.01.22]
- 05.02 parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'arti, 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni
[16.01.06][16.01.16][16.01.17][16.01.18][16.01.22]
- 05.03 catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disatti. ai fini della sicurezza

Albo Nazionale Gestori Ambientali
-SEZIONE DEL PIEMONTE-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
via Carlo Alberto n. 16
Digs 152/06

- [16.08.03][16.08.04]
05.05 marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi
[16.08.01]
05.06 rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi
[16.02.14][16.02.16][20.01.36][20.01.40]
05.07 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto
[16.02.16][17.04.02][17.04.11]
05.08 spezzoni di cavo di rame ricoperto
[16.01.18][16.01.22][16.02.16][17.04.01][17.04.11]
05.16 apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi
[11.01.14][11.02.06][11.02.99][16.02.14][16.02.16][20.01.36]
05.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC
[16.02.14][16.02.16][20.01.36]
06.01 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
[02.01.04][15.01.02][17.02.03][19.12.04][20.01.39]
06.05 paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche
[07.02.13][12.01.05][16.01.19]
06.06 imbottiture sedili in poliuretano espanso
[07.02.13][12.01.05][16.01.19]
06.11 pannelli sportelli auto
[07.02.13][07.02.99][12.01.05][16.01.19]
09.01 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
[03.01.01][03.01.05][03.01.99][15.01.03][17.02.01][19.12.07][20.01.38][20.03.01]
10.02 pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma
[16.01.03]

MEZZI SENZA CER:

Per il traino di semirimorchi tecnicamente idonei ed autorizzati possono essere utilizzati i seguenti trattori:

PER LA CATEGORIA: 2F

Targa: AH830VJ Tipo: TRATTORE

Limitazioni: Come da licenza al trasporto merci in conto proprio

Art. 4

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti

Albo Nazionale Gestori Ambientali
-SEZIONE DEL PIEMONTE-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
via Carlo Alberto n. 16
Dlgs 152/06

- trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
- a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
 - b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un'etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.
- I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO
(Marina Frossasco)

Marina Frossasco

IL PRESIDENTE
(Sergio Rodda)

Sergio Rodda